

AFFIDAMENTO AD ACCAM SPA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART 34, COMMA 20, DELLA L. 221/2012 E CONTESTUALE APPROVAZIONE CONTRATTO SERVIZIO

Il presidente dà la parola al Consigliere Castiglioni che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ ACCAM S.p.A. è una società di capitali derivante dalla trasformazione, in data il 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 115 D.lgs. 267/2000, del "Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali - ACCAM", costituito dai Comuni di: Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghella, Vizzola Ticino;
- ✓ la società, partecipata dal Comune di Castellanza per il 3,59 %, è interamente pubblica in quanto il suo capitale sociale è detenuto da n. 27 Enti locali delle Province di Varese e Milano;
- ✓ ACCAM Spa attualmente gestisce per il Comune di Castellanza, i seguenti servizi pubblici:
 - Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) e la conseguente loro commercializzazione;
 - Gestione dello smaltimento e del recupero della frazione organica (F.O.R.S.U.);
- ✓ a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 nonché del Decreto Correttivo n. 100/2017 che, fra l'altro, ha introdotto per le società pubbliche e per gli Enti locali criteri più stringenti in ordine ai requisiti per l'*"in house providing"*, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 16, l'Assemblea dei Soci del 28 settembre 2018 ha approvato il nuovo Statuto contenente tutte le modifiche ed adeguamenti rivelatisi necessari alla luce delle citate modifiche normative;
- ✓ in data 26 novembre 2018 prot. n. 0024543/18 è pervenuta a questo Ente la documentazione attestante l'istanza di iscrizione, della società ACCAM Spa all'elenco ANAC delle società affidatarie di servizio *in house providing* di cui all'art. 4.5 effettuata dal Comune di Legnano (domanda n. 1.415 del 26/11/2018);
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del 20/12/18 è stato approvato lo Statuto e lo schema di convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 fra gli Enti Locali soci di Accam S.p.A., per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

Dato atto che:

- ✓ in data 24/09/18 prot. com.le n. 19137 è pervenuta a questo Ente la proposta di Piano Industriale 2018/2027 elaborata dal C.D.A. della Società Accam S.p.a.;
- ✓ i Comuni Soci in assemblea del 28/09/18 hanno approvato il piano e deliberato di prevedere nel suddetto piano la possibilità di spegnimento anticipato rispetto al 2027, qualora le circostanze, specie sotto il profilo economico/finanziario, lo consentissero, demandando inoltre alla società di attivarsi per ottenere un confronto con la Regione Lombardia al fine di esaminare le problematiche connesse con lo spegnimento e la bonifica e valutare la possibilità di un intervento regionale di supporto;

Considerato che:

- ✓ le attività rientranti nel trattamento e smaltimento dei rifiuti rappresentano un pubblico servizio essenziale e pertanto non suscettibile di interruzione in quanto rientrante nell'ambito della tutela della sanità, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, diritti costituzionalmente tutelati e pertanto risulta necessario procedere senza indugio all'affidamento del servizio descritto;

- ✓ con nota pervenuta a questo Ente in data 10/11/18 prot. com.le n. 23187 la società ACCAM Spa ha trasmesso lo schema di contratto di servizio relativo al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti, agli atti del presente provvedimento, allegato sub “A”;
- ✓ l’art. 34, comma 20, della Legge n. 221/2012, di conversione del D.L. 179/2012 il quale prevede *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- ✓ l’art. 192 del Codice dei Contratti nonché i paragrafi 4.3 e 5.3 delle Linee Guida Anac n. 7 relative all’iscrizione all’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici ed Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti *in house providing* prevede che la domanda di iscrizione presentata, in caso di controllo analogo congiunto, da una delle amministrazioni aggiudicatrici socie, consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale;
- ✓ dalla relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012 , allegato sub “B” al presente atto emerge la congruità e la convenienza economica della proposta formulata dalla società in house, ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ più in particolare da una valutazione effettuata sulle condizioni tariffarie applicate presso gli impianti di smaltimento alternativi ad ACCAM S.p.A presenti nel territorio lombardo, come meglio esplicitati nella citata relazione, le tariffe assicurate dalla stessa risultano essere maggiormente convenienti rispetto agli altri operatori di mercato. Questo tenuto anche conto dell’incidenza del costo del trasporto dei rifiuti presso gli altri siti di smaltimento, componente che incide per € 1,50 a Km. a seconda della distanza del Termovalorizzatore scelto per il conferimento e che va rapportata al peso medio delle quantità trasportate per ogni tipologia di rifiuto;
- ✓ la scelta di un diverso sito di conferimento comporterebbe inoltre per le società affidatarie del servizio di igiene ambientale l’incremento del numero di mezzi adibiti al trasporto e del relativo personale, questo a causa dei maggiori tempi per l’effettuazione dei trasporti;
- ✓ inoltre l’eventuale affidamento ad ACCAM Spa avverrebbe, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui al disposto n. 182- bis del d.lgs. 3.04.2006 e s.m.i. al fine di:
 - a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ✓ affidare alla Società ACCAM Spa il servizio di smaltimento rifiuti approvando contestualmente la relazione ex art. 34, comma 20, della Legge 221/2012, allegato sub “B” alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ✓ di approvare il contratto di servizio allegato sub “A” al presente provvedimento,
- ✓ precisare che, in presenza di sopravvenute comunicazioni da parte dell’ANAC in ordine ai requisiti di cui all’art. 16 del Testo Unico delle Società Partecipate nonché all’art. 192 del Codice dei Contratti il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando che le attività di smaltimento, per la loro natura di servizio pubblico essenziale, non possono essere interrotte;

Visto il parere del Revisore del Conto redatto in base all’art. 292 del TUEL;

Preso atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini), astenuti n. 1 (Caputo) e contrari n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti alla Società ACCAM Spa:
 - a. Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301);
 - b. Rifiuti ingombranti (CER 200307);
 - c. Rifiuti biodegradabile di cucine e mense (CER 200108);approvando contestualmente il contratto di servizio allegato sub “A” al presente provvedimento;
2. di approvare la relazione ex art. 34, comma 20, della Legge 221/2012, allegato sub “B” alla presente deliberazione, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet istituzionale come previsto dalla medesima norma;
3. di precisare che, in presenza di sopravvenute comunicazioni da parte dell’ANAC in ordine ai requisiti di cui all’art. 16 del Testo Unico delle Società Partecipate nonché all’art. 192 del Codice dei Contratti il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando che le attività di smaltimento, per la loro natura di servizio pubblico essenziale, non possono essere interrotte ;
4. di trasmettere il presente atto alla Società ACCAM S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
5. di autorizzare il Responsabile competente ad apportare, per ragioni di servizio, le modifiche non sostanziali allo schema di contratto approvato con il presente atto;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini), astenuti n. 1 (Caputo) e contrari n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.